



# COMUNE DI GORLA MAGGIORE

## REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  
DI CONSIGLIO N. 44 DEL 28.11.2017  
GIUNTA

### ART. 1

#### OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 43 della Legge n. 449 del 27/12/1997 e nell'art. 119 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e art. 19 del D.lgs. 50/2016 le condizioni e le modalità operative per la gestione dei contratti di sponsorizzazione e del loro iter procedurale, nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia e trasparenza.
2. Tenuto conto della atipicità delle iniziative di "sponsorizzazione", delle specifiche disposizioni legislative inerenti le attività contrattuali degli Enti Pubblici e della mancanza di uno specifico quadro normativo di riferimento, il criterio di stesura, di lettura e di interpretazione delle disposizioni che seguono richiama l'istituto della libertà contrattuale sancito dall'art. 1322/1 del codice civile; seppur nell'imprescindibile rispetto delle leggi che, per analogia e specificità dei campi di applicazione, vengono richiamate e adottate;
3. In particolare, detti contratti sono diretti a:
  - a. Recuperare maggiori risorse per l'ente che consentano di ottenere un miglioramento della qualità dei servizi e delle attività del Comune;
  - b. Ottenere risparmi di spesa.
  - c. Realizzare lavori, servizi e forniture di beni e, supportare progetti innovativi e processi informativi e formativi qualificati promossi dal comune.

### ART. 2

#### DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
  - a. per "**contratto di sponsorizzazione**": un contratto a titolo oneroso mediante il quale il Comune offre, nell'ambito di proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a pagare un determinato corrispettivo o a corrispondere altra utilità, la possibilità di pubblicizzare, in appositi e predeterminati spazi, il nome, il logo, il marchio, i servizi, i prodotti, secondo le modalità ed i tempi pattuiti;
  - b. per "**sponsorizzazione**": ogni contributo in beni o servizi, denaro od ogni altra utilità proveniente da terzi allo scopo di promuovere il loro nome, marchio, attività, prodotti, servizi ecc., ovvero conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio d'immagine;
  - c. per "**sponsor**": ai sensi dell'art. 119 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, il soggetto privato (persona fisica o giuridica) o il soggetto pubblico (ente, associazione) che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con il Comune;

- d. per **"spazio pubblicitario"**: lo spazio materiale o digitale o qualsiasi altro supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dal Comune per la pubblicità dello sponsor.

Il risultato della sponsorizzazione, si concretizza nella realizzazione di una economia di bilancio totale o parziale, rispetto alla previsione di spesa, nel rispetto del diritto alla tutela dell'immagine dell'Amministrazione.

### **ART. 3 SCELTA DELLO SPONSOR**

1. La scelta dello sponsor è effettuata in base alle disposizioni contenute nel codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016.
2. Per l'affidamento di contratti nell'ambito della scelta del contraente l'Amministrazione Comunale riconosce la possibilità che la sponsorizzazione avvenga per iniziativa di terzi. In questo caso il riconoscimento della utilità e della accettazione della proposta avviene con direttiva della Giunta Comunale alla quale seguirà, l'inserimento nel piano operativo di gestione. La Giunta Comunale, con la citata direttiva, dà mandato al responsabile di area di formalizzare la proposta ricevuta.

### **ART. 4 INDIVIDUAZIONE DELLE SITUAZIONI O INIZIATIVE PER LE QUALI E' AMMESSA LA PUBBLICITA' E GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI**

1. Il Comune di Gorla Maggiore può autorizzare forme di "sponsorizzazione" in relazione alle seguenti iniziative:
  - Attività culturali di varie tipologie
  - Attività sportive
  - Attività di promozione turistica
  - Attività di valorizzazione del patrimonio comunale
  - Attività di recupero conservativo di beni artistici, culturali ed ambientali
  - Attività di miglioramento dell'assetto urbano
  - Attività inerenti il servizio del verde pubblico e di arredo urbano (spazi, aree comunali, aiuole e/o rotonde spartitraffico;
  - Attività inerenti la protezione civile e i lavori pubblici
  - Ogni altra attività ritenuta di interesse pubblico
2. Le situazioni o iniziative nelle quali è possibile destinare spazi alla pubblicità di terzi sono individuate dal Responsabile del servizio sulla base degli indirizzi e delle direttive impartite dalla Giunta comunale con apposito atto, a seguito di esame di specifico progetto predisposto dal Responsabile stesso.
3. Il ricorso al finanziamento attraverso le sponsorizzazioni può interessare tutte le iniziative, i progetti le attività dell'amministrazione, non esclusi gli eventi a rilevanza artistico culturale o spettacolare promossi, gestiti od organizzati dal Comune o suo concessionario od affidatario. **I contratti di sponsorizzazione inerenti beni culturali sono preventivamente sottoposti alla soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere i nulla osta o gli atti di assenso**

**normativamente richiesti. La sponsorizzazione tecnica e quella di finanziamento , in rapporto all'esecuzione di lavori sui beni culturali, è disciplinata dall'art. 199 bis del codice dei contratti pubblici.**

4. Le situazioni o iniziative supportate da forme di sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici con i seguenti vincoli **di buona amministrazione, sanciti dall'art. 43 della legge 449/1997:**
  - Escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata
  - Essere consone e compatibili con l'immagine del Comune di Gorla Maggiore
  - Produrre risparmi di spesa
5. La gestione delle sponsorizzazioni sarà regolata da apposito contratto nel quale verranno stabiliti in particolare:
  - a. Oggetto e finalità
  - b. il diritto per lo sponsor alla pubblicità "non esclusiva" nel corso delle iniziative per le quali è prevista;
  - c. le forme di promozione, comunicazione e pubblicità
  - d. la durata del contratto di sponsorizzazione;
  - e. il corrispettivo o l'elencazione dei servizi connessi con la sponsorizzazione.
  - f. Le modalità di svolgimento della sponsorizzazione, le garanzie richieste e le responsabilità ad esse connesse;
  - g. Gli obblighi assunti dallo sponsor e dal Comune di Gorla Maggiore
  - h. Le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze
  - i. Le prescrizioni in materia di controversie e le spese contrattuali
  - j. Ogni altra clausola e obbligo preventivamente statuiti.
6. **La sponsorizzazione è formalizzata mediante determinazione adottata dal Responsabile di Area sulla base delle risultanze, qualora effettuate, del confronto concorrenziale.**
7. **Il Comune resta obbligato solo a seguito della sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione e, comunque, solo dopo la verifica del possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti previsti per contrattare con l'Ente.**
8. **Il Comune può, qualora non vi possa far fronte con personale in servizio e/o qualora ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, procedere mediante affidamento di incarico, per il reperimento di sponsorizzazioni, ad agenzie nel campo pubblicitario o ad altro soggetto pubblico e/o privato specializzato.**
9. **In tale eventualità l'affidatario è scelto con le procedure previste dal Codice e dalle norme regolamentari attuative.**
10. **Il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione deve essere effettuato prima o contestualmente alla firma del contratto. Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo sarà causa di decadenza dell'affidamento. Qualora il corrispettivo dovuto dallo sponsor sia costituito da una prestazione di "fare" o altra utilità che non può essere conferita in unica soluzione, allora l'Amministrazione acquisirà preventivamente idonea garanzia commisurata al valore del corrispettivo.**

## **ART. 5**

### **VANTAGGI E DOVERI PER LO SPONSOR**

1. La pubblicità delle situazioni o iniziative come da art. 3, favorirà la sponsorizzazione dei soggetti Azienda, Società, Ente, Associazione o soggetto privato, mediante la collocazione del loro logo o cartelli informativi, avendo vantaggi in termini di efficacia della comunicazione.

2. L'esposizione dei cartelli è soggetta all'applicazione dell'imposta sulla pubblicità secondo quanto stabilito dal regolamento comunale, della Tosap (se dovuta);

3. Nel caso di cartelli di sponsorizzazione su rotatorie o spazi verdi pubblici, bisogna tenere conto anche delle disposizioni del Codice della Strada e dovranno le dimensioni e le caratteristiche dettagliate in apposito atto di concessione rilasciato dal responsabile designato previo istruttoria ai sensi della normativa vigente in materia, dovranno riportare anche il logo del Comune di Gorla Maggiore, e non dovranno limitarne la fruibilità e la visuale.

4. In ogni caso, prima della esposizione o installazione di cartelli o manufatti, dovrà essere richiesta ed ottenuta la relativa autorizzazione secondo le modalità indicate nei regolamenti Comunali in materia di imposta comunale sulla Pubblicità e/o di Occupazione Suolo Pubblico.

## **ART. 6 UTILIZZO DEI PROVENTI DELLE SPONSORIZZAZIONI**

1. I proventi delle sponsorizzazioni sono finalizzati al perseguimento di interessi pubblici ed a migliorare la qualità dei servizi prestati.
2. L'utilizzo di tali proventi è subordinato all'approvazione di apposito progetto da parte della giunta comunale, su proposta del Responsabile di Servizio interessato alla realizzazione del progetto stesso.
3. **La destinazione dell' eventuale risparmio di spesa e degli introiti derivanti dalla conclusione dei contratti di cui al presente regolamento, sulla base delle norme della contrattazione collettiva nazionale e compatibilmente con le disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica, sono definiti nell'ambito della contrattazione decentrata**

## **ART. 7 ASPETTI CONTABILI E FISCALI**

4. Le iniziative derivanti da contratto di sponsorizzazione sono soggette alla normativa fiscale inerente le imposta dirette, per quanto applicabili, le imposte indirette (IVA, ecc....) ed i tributi locali, alla cui applicazione si fa rinvio alle disposizioni normative e regolamenti vigenti.
5. In particolare, quando la prestazione oggetto del contratto di sponsorizzazione consiste in servizi o fornitura di beni a carico dello sponsor, è fatto obbligo di operare la doppia fatturazione: dello sponsor al Comune per il valore del servizio o del bene, soggetta ad IVA e la fatturazione del Comune allo sponsor di pari importo, sempre soggetto ad IVA, per il valore del messaggio pubblicitario concesso allo sponsor.

## **ART. 8 VERIFICHE E CONTROLLI**

1. **Gli interventi di sponsorizzazione sono soggetti a periodiche verifiche da parte del responsabile di Area, al fine di accertare la corretta esecuzione delle prestazioni**

**contenute nel contratto secondo quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 per quanto attiene l'esecuzione dei contratti.**

## **ART. 9**

### **DIRITTO DI RIFIUTO DI SPONSORIZZAZIONI INACCETTABILI**

1. L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:
  - a. ritenga possa derivare un conflitto d'interesse fra l'attività pubblica e quella privata;
  - b. ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
  - c. la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale.
2. Sono in ogni caso escluse sponsorizzazioni riguardanti:
  - a. propaganda di natura politica, sindacale o religiosa;
  - b. pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione e sollecitazione al consumo di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico, o di altri prodotti non leciti e gioco d'azzardo;
  - c. messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o intolleranza.

## **ART. 10**

### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall'art. 13 della legge 31.12.1996, n. 675 l'art. 4 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni.
3. Titolare del trattamento è il Comune di Gorla Maggiore in persona del suo Sindaco pro tempore che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge sopracitata.
4. I dati saranno trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici comunali tenuti all'applicazione del presente regolamento.
5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

## **ART. 11**

### **RISERVA ORGANIZZATIVA**

1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dal Comune nei modi precisati dall'art. 4 del presente regolamento.
2. E', tuttavia, facoltà del Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario.

## **ART. 12**

### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Per quanto non esplicitamente previsto e/o stabilito, si rinvia alle leggi e normative vigenti in materia di rapporti con la pubblica Amministrazione

**ART. 13**  
**ENTRATA IN VIGORE**

1. Il regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione prevista dalle norme dello Statuto.